

La trasformazione della cooperativa in società lucrativa

di Alberto Rocchi

Master di specializzazione

Gestione ordinaria e straordinaria delle cooperative

Scopri di più

Sempre più frequentemente capita di trovarsi di fronte a **cooperative** che, pur rispettando formalmente i requisiti normativi, **hanno progetti di sviluppo in buona parte incompatibili con la propria natura mutualistica**. In questi casi, le **norme codicistiche** a tutela della mutualità possono diventare dei **veri e propri ostacoli per la realizzazione della pianificazione aziendale**, limitando la possibilità per queste imprese di far ricorso a **strumenti di gestione tipici del mondo delle società commerciali** e perdendo, nel contempo, la **funzione di garanzia e tutela che avrebbero in un diverso ambito**. Nasce così l'esigenza di dare all'iniziativa imprenditoriale una veste più consona.

Eppure, l'uscita dalla mutualità **non è affatto indolore sul piano economico** né normativamente semplice, in particolar modo nel caso in cui si pensasse a una **trasformazione societaria** come soluzione **per sanare situazioni simili**.

Va, infatti, ricordato che **la trasformazione delle cooperative** in società lucrative, ha trovato diritto di cittadinanza all'interno della normativa soltanto **dopo l'approvazione della riforma del diritto societario**. In precedenza, valeva l'[articolo 14, L. 127/1971](#), il quale sanciva il **divieto di trasformazione delle cooperative in società ordinarie anche se deliberato all'unanimità**. In realtà, questa norma **non è mai stata esplicitamente abrogata ma è da ritenersi incompatibile** (e dunque implicitamente espunta dall'ordinamento) con le nuove **norme codicistiche** introdotte dal D.Lgs. 6/2003. Più precisamente, l'[articolo 2545-decies, cod. civ.](#), ammette la trasformazione delle società cooperative **diverse da quelle a mutualità prevalente**, in una delle società lucrative previste dal codice civile deliberando con **il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa stessa**. Se ne deduce che permane il divieto di trasformazione per quelle cooperative che possano qualificarsi come cooperative a mutualità prevalente per le quali, ad ogni effetto, **è preclusa la possibilità di porre in essere tale operazione**.

Alla norma codicistica appena citata **si affianca la successiva contenuta nell'**[articolo 2545-undecies, cod. civ.](#), la quale disciplina **gli effetti economici dell'operazione**. Al primo comma, essa dispone che la deliberazione di trasformazione **devolve il valore effettivo del patrimonio**

ai **fondi mutualistici** per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Assistiamo, qui, a un'evidente imprecisione del dettato normativo: da un lato, infatti, il Legislatore codicistico ammette la trasformazione per le sole cooperative a mutualità non prevalente; dall'altro lato, pone come contrappeso la devoluzione, all'atto della delibera, dell'intero valore del patrimonio ai fondi mutualistici dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi non ancora distribuiti. Si tratta di una conseguenza apparentemente non compatibile con il funzionamento della cooperativa a mutualità non prevalente, nel cui bilancio è ammissibile che figurino riserve divisibili tra i soci. È possibile che anche queste debbano essere oggetto di devoluzione?

Per comprendere meglio il funzionamento della norma, proviamo a ipotizzare tre diversi casi:

- **trasformazione di cooperativa a mutualità non prevalente "nativa"**, ossia che ha sempre operato come tale dalla costituzione: in questo caso, molta parte della dottrina riconosce che il contenuto della norma è da interpretare come **obbligo di devoluzione della sola parte indivisibile del patrimonio**. Permangono, tuttavia, dei dubbi interpretativi;
- *trasformazione di cooperativa "nativa" a mutualità prevalente e successivamente passata a mutualità non prevalente*: questo passaggio, può essere dovuto a cause **involontarie** (perdita dei requisiti gestionali di cui all'[articolo 2513, cod. civ.](#)) che a cause **volontarie** (soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'[articolo 2514 cod. civ.](#)); o al contestuale concorso di **entrambi i fattori**. In tutti questi casi (fatta salva l'ipotesi della perdita di mutualità per andamento gestionale), **la cooperativa avrà indicato in un bilancio straordinario il valore del patrimonio indivisibile** e lo avrà "congelato" in apposita riserva. Al momento della delibera di trasformazione **dovrà devolvere tale patrimonio**, con non pochi dubbi sulla sua quantificazione a causa delle possibili difficoltà di raccordo tra i dati del bilancio straordinario redatto al momento dell'*exit* dalla mutualità prevalente, **rispetto a quelli contenuti nel bilancio straordinario al momento dell'ingresso nella lucratività**;
- vi è infine un **terzo caso da prendere in considerazione**, che è poi quello a cui la maggior parte degli operatori pensano quando si trovano di fronte all'esigenza di abbandonare la mutualità: quello in cui la **cooperativa a mutualità prevalente deliberi simultaneamente la soppressione delle clausole mutualistiche** (passando così nel "gruppo" delle cooperative a mutualità non prevalente) e la **successiva trasformazione in società lucrativa**. In realtà, la possibilità di porre in essere una simile operazione, benché legittimata da alcuni autorevoli pareri (si veda, massima di orientamento societario n. K.A.32 del Consiglio Notarile del Triveneto), **è osteggiata da una parte consistente della dottrina e della prassi** (Notariato, studio n. 5306/2004). I fautori della tesi restrittiva sostengono, infatti, che **un tale comportamento si discosta dalla lettera delle previsioni normative** che, sul punto, sembrerebbero vincolanti.

In conclusione, sebbene la **complessa normativa che regola la trasformazione di cooperativa presenti qualche contraddizione terminologica**, appare nel complesso ben congegnata, come del resto tutta la normativa sulle cooperative come riformata da vent'anni a questa parte.



Infatti, il Legislatore sembra voler prendere in considerazione questa operazione, oltre che nel caso delle cooperative a mutualità non prevalente, per loro natura contigue al mondo lucrativo, quando la **cooperativa a mutualità prevalente si trovi in situazione *borderline* per quanto riguarda il rispetto dei parametri gestionali**. Lo stesso Legislatore appare, invece, **più restio a legittimare la trasformazione in società commerciale** della cooperativa a mutualità prevalente correttamente funzionante. D'altra parte, una simile impostazione, **si può considerare in linea con il tenore della disciplina *ante riforma***, come sopra ricordato.